

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 52/2012 di data 21-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Diego Viviani

Art. 39 Norme di convivenza.

1. Sul territorio comunale è vietato:
 - a) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti **in qualunque forma ed in qualunque luogo sia esso pubblico o privato;**
 - b) esercitare in forma itinerante nelle aree interessate dai mercati e dalle fiere, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti attività di raccolta fondi senza specifica autorizzazione **comunale;**
 - c) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici, o, laddove questi non esistano, in luoghi non appartati;
 - d) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - e) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
 - f) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini
 - g) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale o comunque in modo tale da impedirne l'uso ad altri.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00; **la violazione delle lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo comporta la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.**